SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 138° — Numero 43**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 21 febbraio 1997** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38

Garante per la radiodiffusione e l'editoria

DECRETO 11 febbraio 1997.

Disciplina dei contenuti, delle modalità e dei termini delle comunicazioni che gli operatori dei settori dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti ad effettuare in via generale e sistematica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Disciplina dei contenuti e delle modalità delle domande di iscrizione nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive nonché delle conseguenti comunicazioni di variazione di dati e situazioni.

Disciplina del dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale che gli editori obbligati all'iscrizione nel Registro nazionale della stampa devono pubblicare sulle testate edite.

Disciplina dei contenuti, delle modalità e dei termini delle comunicazioni che le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad effettuare al Garante in materia di spesa pubblicitaria.

97A1081

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1° febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «psicologi».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Lundberg-Bertolani Britt Hanna, nata a Vastervik Kalmar il 20 novembre 1953, cittadina svedese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento dei certificati accademici attestanti aver conseguito il «filosofie kandidatexamen» e il «psykologexamen» rispettivamente il 20 giugno 1978 e il 16 dicembre 1980 presso l'Università di Lund (Svezia) ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la sopra indicata sig.ra ha fornito la prova di avere svolto attività professionale riconducibile a quella propria dello «psicologo» per due anni successivi al conseguimento dei sopra indicati titoli accademici;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta appena sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Lundberg-Bertolani Britt Hanna, nata a Vastervik Kalmar il 20 novembre 1953, cittadina svedese, sono riconosciuti i titoli accademici di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 1° febbraio 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A1234

DECRETO 13 febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «psicologi».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Schonfelder Claudia, nata in Amburgo (RFG) il 13 settembre 1955, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico denominato «Diplom-psychologin» rilasciatole il 10 novembre 1981 dall'Università di Amburgo ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la sopra indicata sig.ra ha fornito la prova di avere svolto attività professionale riconducibile a quella dello «psicologo» per due anni negli ultimi dieci anni;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta appena sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Schonfelder Claudia, nata a Amburgo (RFG) il 13 settembre 1955, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo accademico denominato «diplom-psichologin» di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 13 febbraio 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A1235

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 1997.

Determinazione del numero dei capi di bestiame che rientrano nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 dello stesso testo unico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 29, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nel limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;

Visto l'art. 78, comma 2, del predetto testo unico che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 del citato art. 29, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato, nonché il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;

Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 29, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali), è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* dello stesso art. 29;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 2 del citato art. 78, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali), sono stabiliti, il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 dello stesso art. 78 e che pertanto occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata è stabilito in base alle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate al presente decreto di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Per l'anno 1996 a fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 suindicato, con i criteri di cui all'art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite è stabilito in base alle tabelle di cui al precedente articolo.

Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 78, comma 1, del suindicato testo unico è stabilito in misura pari a 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
PINTO

TABELLA 1

FASCE DI QUALITÀ

1ª Fascia:

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminato irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

2ª Fascia:

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

3ª Fascia:

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

4ª Fascia:

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassinato
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castegneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandoricio
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

5ª Fascia:

Canneto
Cappereto
Nocciolеto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommacheto uliveto
Bosco ceduo

6ª Fascia:

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2

ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL R.A.

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	N. capi allevabili per Ha	N. capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\left(\frac{c}{a} \times 100.000\right)$	N. capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	100.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	85.000	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	15.000	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	180.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	45.000	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.450.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

Categorie di animali	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) Capi allevabili per ettaro e per anno (2)						(B) Capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A.						(C) Capi tassabili ex art. 28 per L. 100.000 di R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 100.000 1	R.A. 85.000 2	R.A. 15.000 3	R.A. 180.000 4	R.A. 45.000 5	R.A. 1.450.000 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione	—	3.500	3,00	1,46	0,30	1,28	0,28	0,77	3,00	1,72	2,00	0,71	0,63	0,05	12,00	6,88	8,00	2,84	2,49	0,20	58.219,18
Vitelloni	—	2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,28	5,00	2,86	3,33	1,19	1,07	0,09	20,00	11,44	13,32	4,76	4,23	0,36	34.979,42
Manze	—	1.200	8,75	4,25	0,87	3,75	0,83	2,25	8,75	5,00	5,80	2,05	1,84	0,16	35,00	20,00	23,20	8,32	7,36	0,64	20.000,00
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8.333,33
Suini da riproduzione	—	1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	7,50	4,28	5,00	1,78	1,58	0,13	30,00	17,12	20,00	7,12	6,32	0,52	23.351,66
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	262,50	150,00	175,00	62,50	56,56	4,66	1.050,00	600,00	700,00	250,00	222,24	18,64	666,67
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,36	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6.666,67
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	17,50	10,00	11,67	4,17	3,71	0,31	70,00	40,00	46,68	16,68	14,84	1,24	10.000,00
Polli e fagiani da riproduzione	—	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	177,97	101,69	118,67	42,37	37,67	3,16	711,88	406,76	474,68	169,48	150,68	12,64	983,34
Galline ovaiole	—	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	283,78	162,16	189,20	67,57	60,07	5,99	1.135,12	648,64	756,80	270,28	240,28	20,12	616,66
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	1.500,00	857,14	1.000,00	357,14	317,47	26,60	6.000,00	3.428,56	4.000,00	1.428,56	1.269,88	106,40	116,67
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,52	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	2.210,52	1.263,15	1.473,57	526,32	467,84	39,20	8.842,08	5.052,60	5.894,68	2.105,28	1.871,36	156,60	79,17
Galletto	2 mesi	12	5.250,00	2.560,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	5.250,00	3.000,00	3.350,00	1.250,00	1.111,00	93,10	21.000,00	12.600,00	14.000,00	5.000,00	4.444,44	372,40	33,33
Tacchini da riproduzione	—	96	109,37	53,12	10,94	46,87	10,42	28,12	109,37	62,49	73,93	26,04	23,16	1,94	437,48	249,96	291,72	104,16	92,64	7,76	1.600,15
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,66	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	617,66	352,94	411,73	147,06	130,71	10,95	2.470,60	1.411,76	1.646,92	566,24	522,84	43,80	283,33
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	60	350,00	470,00	35,00	150,00	33,33	90,00	350,00	200,00	233,33	83,33	74,07	6,21	1.400,00	800,00	933,32	333,32	296,28	24,84	500,00
Anatre e oche da riproduzione	—	64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,62	42,19	164,06	93,75	109,40	39,06	34,71	2,91	656,24	375,00	437,60	156,24	138,84	11,64	1.066,63
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	525,00	300,00	350,00	125,00	111,11	9,31	2.100,00	1.200,00	1.400,00	500,00	444,44	37,24	333,33
Faraone da riproduzione	—	29	362,07	175,86	36,21	156,17	34,48	93,10	362,07	206,89	241,40	86,21	76,62	6,42	1.448,28	827,56	965,60	344,84	306,48	25,68	483,33
Faraone	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	167,67	450,00	1.750,00	1.000,00	1.166,67	416,67	370,38	31,03	7.000,00	4.000,00	4.666,68	1.666,68	1.481,52	124,12	100,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	—	19	562,63	268,42	56,26	236,84	52,63	142,10	562,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2.210,52	1.263,16	1.473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	850,00	150,00	750,00	166,67	450,00	1.750,00	1.000,00	1.166,67	416,67	370,38	31,03	7.000,00	4.000,00	4.666,68	1.666,68	1.481,52	124,12	100,00
Piccioni e quaglie da riproduzione	—	19	562,63	268,42	56,26	236,84	52,63	142,10	562,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2.210,52	1.263,16	1.473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	5.250,00	3.000,00	3.500,00	1.250,00	1.111,11	93,10	21.000,00	12.000,00	14.000,00	5.000,00	4.444,44	372,40	33,33
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	—	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,25	62,79	244,19	139,53	162,80	58,14	51,67	4,33	976,76	558,12	651,20	232,56	206,68	17,32	716,69
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,55	756,56	156,56	666,67	148,15	400,00	1.555,55	888,88	1.037,00	370,37	329,22	27,59	6.222,20	3.555,52	4.148,00	1.481,48	1.316,88	110,36	112,50
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	—	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	210,00	120,00	140,00	50,00	44,44	3,72	840,00	480,00	560,00	200,00	177,76	14,88	833,33
Volpi	—	230	45,65	22,17	4,56	19,56	4,35	11,74	45,65	26,03	30,40	10,87	9,67	0,81	182,60	104,32	121,60	43,48	38,68	3,24	3.934,91
Ovini e caprini da riproduzione	—	460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	22,83	13,05	15,20	5,43	4,32	0,40	91,32	52,20	60,80	21,72	19,28	1,60	7.664,56
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,83	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	143,83	82,19	95,87	34,24	30,44	2,56	575,32	323,76	383,48	136,96	121,76	10,20	1.216,72
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)	—	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	16,41	9,38	10,93	3,91	3,47	0,29	65,64	37,52	43,72	15,64	13,88	1,16	10.665,00
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,36	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6.666,67
Cinghiali e cervi	—	500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8.333,33
Daini, caprioli e mufloni	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	42,00	24,00	28,00	10,00	8,89	0,74	168,00	96,00	112,00	40,00	35,56	2,96	4.166,67
Equini da riproduzione	—	2.500	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	4,04	2,31	2,67	0,96	0,84	0,07	16,16	9,24	10,68	3,84	3,36	0,28	43.367,35
Puledri	—	1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	10,50	6,00	7,00	2,50	2,22	0,19	42,00	24,00	28,00	10,00	8,88	0,76	16.666,67
Alveari (famiglia)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,36	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6.666,67
Lumache consum. q.li	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,36	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6.666,67
Struzzi da riproduzione	—	350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	30,00	17,14	20,00	7,14	6,36	0,53	120,00	68,56	80,00	28,56	25,44	2,12	5.833,91
Struzzi da carne	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	42,00	24,00	28,00	10,00	8,89	0,74	168,00	96,00	112,00	40,00	35,56	2,96	4.166,67

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.

(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.

(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.

(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

97A1256

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistéma generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Brevet de technicien superieur electroradiologie medicale» conseguito in Francia dalla sig.ra Muzelet Veronique, cittadina francese;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario radiologia medica»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 10 giugno 1996;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Muzelet Veronique dell'11 dicembre 1996 di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 23 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 1996, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 10 dicembre 1996, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 12 dell'anno 1996, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale della commissione esaminatrice del 30 gennaio 1997;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di «Brevet de technicien superieur electroradiologie medicale» conseguito in Francia in data 21 giugno 1989 dalla sig.ra Muzelet Veronique nata a Lievin (Pas de Calais - Francia) il 14 marzo 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «tecnico sanitario di radiologia medica», previa iscrizione al collegio professionale tecnici sanitari di radiologia medica del luogo di residenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1227

DECRETO 12 febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di odontotecnico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Zahntechnikerin» conseguito in Germania dalla sig.ra Frohlich Kirsten, cittadina tedesca;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «odontotecnico» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 13 dicembre 1996;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Zahntechnikerin» conseguito in Germania in data 14 febbraio 1981 dalla sig.ra Frohlich Kirsten, nata a Karlsruhe (Germania) in data 28 luglio 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «odontotecnico», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1225

DECRETO 12 febbraio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile a quello di ottico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Meisteroptiker» conseguito in Austria dal sig. Rubner Christoph, cittadino italiano;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «ottico» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 13 dicembre 1996;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Meisteroptiker» conseguito in Austria in data 10 luglio 1992 dal sig. Rubner Christoph, nato a Brunico (Italia) in data 11 luglio 1966, è riconosciuto quale titolo assimilabile a quello di «ottico», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A1226

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 febbraio 1997.

Utilizzo di termini relativi alla denominazione di origine protetta: «Mozzarella di bufala campana-DOP».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica «Mozzarella di bufala»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1993 concernente il riconoscimento della denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana» che ha comportato la abrogazione delle preesistenti disposizioni sulla denominazione tipica «Mozzarella di bufala»;

Considerato che a partire dalla data di riconoscimento della denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana» la locuzione «Mozzarella di bufala» non è più utilizzabile per designare formaggi freschi a pasta filata non appartenenti alla categoria delle denominazioni di origine;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 1987, antecedente al riconoscimento della denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana», si è consentito l'utilizzo del nome tradizionale «Mozzarella» anche per formaggi non rispondenti al disciplinare di produzione della denominazione tipica all'epoca vigente;

Considerato che la citazione dei termini «Mozzarella» e «Bufala», in forma congiunta, determina assonanza con la designazione della denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana», tutelata ai sensi dell'art. 13 del citato registro (CEE) n. 2081/92 anche nei confronti di eventuali forme evocative;

Considerato che occorre emanare opportune disposizioni affinché l'utilizzo del termine «Mozzarella», unitamente alla specificazione della materia prima utilizzata, nella designazione di prodotti caseari generici non arrechi confusione nello spirito del consumatore nei confronti della denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana»;

Considerato che, dall'approfondito esame da parte delle varie componenti interessate presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e presso il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio, è unanimemente emersa l'esigenza di addivenire ad una definizione delle forme di designazione consentite per il comparto produttivo in esame;

Decreta:

Art. 1.

Nell'etichettatura di produzioni casearie generiche, limitatamente a quelle derivate da solo latte di bufala, che utilizzino per la loro designazione il termine «Mozzarella» è consentito indicare, anche nel medesimo campo visivo, la specificazione «formaggio fresco a pasta filata prodotto con latte bufalino».

Tale specificazione deve essere riportata in caratteri di dimensione, grafia e colorimetria del tutto uguali a quelli utilizzati per la denominazione «Mozzarella».

Art. 2.

Sulle confezioni dei prodotti generici designati con il termine «Mozzarella» non può figurare la riproduzione della testa di bufala, in quanto contrassegno costitutivo della «Mozzarella di bufala campana - D.O.P.» previsto dalle norme di designazione sancite dalla registrazione comunitaria citata in premessa, onde sia evitata ogni forma di evocazione della denominazione di origine protetta con conseguente confusione nel consumatore.

Per le medesime motivazioni, la eventuale riproduzione dell'animale bufala, nell'etichettatura di prodotti generici designati con il termine «Mozzarella», non deve essere enfatizzata in raffronto alle altre diciture e raffigurazioni presenti sulle relative confezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

97A1233

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 febbraio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 6 marzo 1996, con cui la Direzione generale della cooperazione attribuisce alla competenza degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

le direttive ministeriali emanate con circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

1) soc. coop. edilizia a r.l. «Valentina 1977», con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Biagio Di Pietro in data 26 aprile 1977, repertorio n. 60111, tribunale di Lecce, registro imprese n. 4438, posizione BUSC n. 1395/152586;

2) soc. coop. edilizia a r.l. «Mercedes», con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Biagio Di Pietro in data 26 aprile 1977, repertorio n. 60107, tribunale di Lecce, registro imprese n. 4438, posizione BUSC n. 1390/152581;

3) soc. coop. edilizia a r.l. «Preziosa», con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Biagio Di Pietro in data 23 aprile 1977, repertorio n. 60106, tribunale di Lecce, registro imprese n. 4440, posizione BUSC n. 1391/152582;

4) soc. coop. edilizia a r.l. «F.A.I. '78», con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Bruno Franco in data 7 dicembre 1978, repertorio n. 163599, tribunale di Lecce, registro imprese n. 4993, posizione BUSC n. 1562/166220;

5) soc. coop. edilizia a r.l. «Fortuna 69», con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Bruno Franco in data 3 febbraio 1969, repertorio n. 103931, tribunale di Lecce, registro imprese n. 2794, posizione BUSC n. 780/107562;

6) soc. coop. edilizia a r.l. «Jolly 79», con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Bruno Franco in data 15 dicembre 1979, repertorio n. 167874, tribunale di Lecce, registro imprese n. 5441, posizione BUSC n. 1692/175619;

7) soc. coop. edilizia a r.l. «Casabella», con sede in Veglie, costituita per rogito notaio Alfredo Cillo in data 28 luglio 1987, repertorio n. 23863, tribunale di Lecce, registro imprese n. 11278, posizione BUSC n. 2742/231225;

8) soc. coop. edilizia a r.l. «Marina Uno», con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Domenico Mancuso in data 4 dicembre 1978, repertorio n. 124533, tribunale di Lecce, registro imprese n. 4913, posizione BUSC n. 1542/164037;

9) soc. coop. edilizia a r.l. «Andromeda», con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Gennaro Barone in data 10 dicembre 1992, repertorio n. 37541, tribunale di Lecce, registro imprese n. 16037, posizione BUSC n. 3188/261840;

10) soc. coop. edilizia a r.l. «Sandokan 2000», con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Bruno Franco in data 10 febbraio 1976, repertorio n. 154683, tribunale di Lecce, registro imprese n. 4084, posizione BUSC n. 1272/144338.

Lecce, 7 febbraio 1997

Il direttore: FOLDA

97A1285

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Antonio Latella», in Bocale.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa e sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Antonio Latella» a responsabilità limitata, con sede in Bocale, costituita per rogito notaio Albanese in data 11 novembre 1985, rep. n. 13732, reg. soc. n. 369/85, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1255

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Albert», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Albert», a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Albanese in data 9 agosto 1978, rep. n. 5653, reg. soc. n. 86/78, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1236

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Acli Valeria», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Acli Valeria», a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Castellani in data 22 febbraio 1975, rep. n. 1806, reg. soc. n. 32/75, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1237

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nova Spes», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge 59/92, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Nova Spes» a responsabilità limitata con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Marino in data 18 marzo 1977, rep. n. 35103, reg. soc. n. 43/77, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1238

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Dimensione Natura», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Dimensione Natura», a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio D. Cortese in data 3 febbriao 1992, rep. n. 4680, reg. soc. n. 85/1992, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1239

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Distribuzione Reggina», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Cooperativa Distribuzione Reggina», a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C.R. Sergi in data 22 maggio 1979, rep. n. 1822, reg. soc. n. 53/79, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1240

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Ercole», in Bianco.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa e sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Ercole», a responsabilità limitata con sede in Bianco, costituita per rogito notaio A. Giubilato in data 3 marzo 1985, rep. n. 1153, reg. soc. n. 1433, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1241

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Fenice Sud», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Fenice Sud», a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio G. De Salvo in data 8 gennaio 1986, rep. n. 29915, reg. soc. n. 37/86, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1242

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Giove», in Villa S. Giovanni.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Giove», a responsabilità limitata, con sede in Villa S. Giovanni, costituita per rogito notaio F. Poggio in data 12 aprile 1984, rep. n. 6473, reg. soc. n. 98/84, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1243

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Fabrick Ltd», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vistoil decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Fabrick Ldt», a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C. Zagami in data 24 aprile 1987, rep. n. 5131, reg. soc. n. 167/87, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1244

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «E Perché?», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «E Perché?», a responsabilità limitata con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio C. Zagami in data 30 gennaio 1987, rep. n. 4983, reg. soc. n. 119/87, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1245

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Unizoo», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Unizoo», a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio G. Gangemi in data 23 maggio 1988, rep. n. 66661, reg. soc. n. 171/88, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1247

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Touring 2000», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Touring 2000» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio G. De Salvo in data 29 marzo 1985, rep. n. 24525, reg. soc. n. 180/85, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1248

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. di lavoro Emanuela Riccio», in Bovalino.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbráio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Soc. coop. di lavoro Emanuela Riccio» a responsabilità limitata, con sede in Bovalino, costituita per rogito notaio L. Gisonna in data 3 ottobre 1986, rep. n. 64230, reg. soc. n. 1772, tribunale di Locri.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1249

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «R.M.G. Videotape», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «R.M.G. Videotape» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio F. M. Albanese in data 18 maggio 1990, rep. n. 22151, reg. soc. n. 183/90, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1250

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Coditur», in Molochio.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa e sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Coditur» a r.l., con sede in Molochio, costituita per rogito notaio R. Zumbo in data 17 marzo 1986, rep. n. 1374, reg. soc. n. 1579, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1251

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Bios», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Bios» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Zagami A. in data 18 settembre 1981, rep. n. 5240, reg. soc. n. 163/81, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1252

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuraghi», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Nuraghi» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Marino in data 16 ottobre 1971, rep. n. 26675, reg. soc. n. 25/71, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1253

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Osiride», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Osiride» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Poggio in data 21 aprile 1977, rep. n. 364793, reg. soc. n. 60/77, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 febbraio 1997

Il direttore: LAGANÀ

97A1254

DECRETO 11 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Giovanni», a responsabilità limitata, in Formia.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizie «S. Giovanni», a responsabilità limitata, con sede in Formia, costituita per rogito notaio Giuliani in data 24 febbraio 1976, rep. n. 4240, reg. soc. 4715, BUSC n. 1442/144503, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Latina, 11 febbraio 1997

Il direttore: D'INCERTOPADRE

97A1286

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 1996.

Ampliamento dell'oggetto sociale e modificazioni allo statuto dell'Ambrosiana Vita S.p.a., in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi in imprese o enti assicurativi e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedi-

menti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 1° giugno 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla Ambrosiana Vita S.p.a., con sede in via Paleocapa n. 3, Milano;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti Ambrosiana Vita S.p.a. tenutasi in data 10 settembre 1996, nel corso della quale è stato deliberato di modificare lo statuto sociale;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione della predetta modifica statutaria;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Ambrosiana Vita S.p.a., con sede in Milano, via Paleocapa n. 3, con le modifiche apportate all'art. 2 che comportano l'ampliamento dell'oggetto sociale, prevedendo fra l'altro la gestione di forme di previdenza complementare nonché la costituzione e la gestione di fondi pensione aperti, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, e successive modifiche e integrazioni, e l'esercizio delle assicurazioni rientranti nei rami infortuni e malattia di cui ai numeri 1 e 2 del punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 175/1995, nonché talune modifiche alle operazioni ed agli atti strumentali.

Sono altresì approvate le variazioni statutarie concernenti l'art. 6 al fine di evidenziare il capitale destinato all'esercizio dei rami infortuni e malattia nonché gli articoli 29 e 30 relativi rispettivamente alla redazione del bilancio di esercizio ed alla destinazione degli utili netti risultanti dal bilancio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

97A1257

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 8 febbraio 1997, n. 8/97.

Certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura nel 1996 dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio di nettezza urbana e del servizio acquedotto.

Ai prefetti della Repubblica

A tutte le amministrazioni provinciali

A tutti i comuni

A tutte le comunità montane

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Cassa depositi e prestiti

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del governo nella regione sarda

Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'Amministrazione civile dell'interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto nazionale di statistica

§.1 Premessa

Com'è noto, ai sensi dell'art. 45 comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 305 in data 30 dicembre 1992, i soli enti in situazioni strutturalmente deficitarie, individuati con i criteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 45, come modificato dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, hanno l'obbligo di assicurare che i costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale e del servizio acquedotto, per l'anno 1996, siano coperti, con tariffe e/o contributi finalizzati, nella misura e con le modalità di cui all'art. 14 commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. In base al combinato disposto della predetta normativa e delle disposizioni contenute al Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, integrato da ultimo dalle disposizioni della legge 11 novembre 1996, n. 575, i predetti enti in situazioni strutturalmente deficitarie hanno l'obbligo di assicurare che, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, il rapporto tra entrate e costi, determinati nella misura e con le modalità di cui allo stesso Capo III, sia tale da rispettare almeno i tassi minimi di copertura prescritti all'articolo 61 comma 1, con la limitazione prevista all'articolo 84, comma 5, del decreto legislativo n. 77 del 1995.

In base al predetto art. 45 comma 8, con decreto del Ministro dell'Interno n. 15892/740701/02 del 27 luglio 1994, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 182 del 5 agosto 1994, integrato con il successivo decreto n. 19017/740701/02 del 20 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 61 del 14 marzo 1995, sono state stabilite le modalità delle certificazioni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo ulteriore di attestazione del rispetto delle precitate disposizioni di legge.

L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta la sanzione della perdita della quota del 3 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno 1996, di cui all'articolo 45 comma 8 del decreto legislativo n.504 del 1992.

Si sottolinea che per l'individuazione degli enti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), sono stati adottati i decreti 30 settembre 1993 e 26 luglio 1994 integrati e rettificati con successivi decreti 9 giugno 1994, 4 marzo 1996 e 10 aprile 1996 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - rispettivamente n. 298 del 21 dicembre 1993, n. 181 del 4 agosto 1994, n. 148 del 27 giugno 1994, n. 66 del 19 marzo 1996 e n. 102 del 3 maggio 1996 e sono state emesse le circolari F.L. 20/94 del 28 luglio 1994, F.L. 8/96 del 9 marzo 1996, F.L. 14/96 del 29 marzo 1996 ed F.L. 15/96 del 24 aprile 1996.

Le certificazioni dimostrative del tasso di copertura dei costi dei servizi, utilizzabili per l'adempimento dell'anno 1996, sono state stampate con modalità tali da consentirne

l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico e sono state distribuite alle Prefetture competenti di seguito alla nota n. 17411/740701/02 del 27 settembre 1996: si invitano le Prefetture, in caso di necessità, a richiedere con urgenza l'eventuale reintegrazione della modulistica.

Ciascuna Prefettura, per l'ambito territoriale di propria competenza, è tenuta ad individuare gli enti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 tenuti alla presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1996, con le modalità di cui al successivo paragrafo § 3.

I predetti uffici vorranno provvedere, con la massima urgenza, alla distribuzione ai soli enti locali tenuti all'adempimento certificativo, al fine di consentire la presentazione della certificazione, per l'anno 1996, debitamente redatta, nel termine perentorio di cui al precitato decreto ministeriale, del 31 marzo 1997, prorogato al successivo 1° aprile 1997 in quanto festivo.

A ciascuna provincia, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana, tenuti all'adempimento, vanno forniti tre modelli di certificazione, secondo lo specifico tipo di ente.

Si raccomanda di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati allo specifico tipo di ente, in quanto l'uso di modulistica predisposta per un diverso tipo di ente inficia la validità della certificazione (ad es.: non è valida la certificazione prodotta da un comune sul modello per le province).

Occorre, infine, sottolineare che, in base ai decreti del Ministro dell'interno 5 agosto 1992 e 15 marzo 1994, le Prefetture sono state delegate all'adozione dei provvedimenti di sanzione, sulla base delle certificazioni di che trattasi.

Al riguardo si precisa che, trattandosi di specifica e circostanziata delega data alle SS.LL., avverso i provvedimenti di sanzione emessi è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non è ammesso ricorso gerarchico.

Le Prefetture hanno, infatti, il compito di individuare gli enti tenuti alla certificazione, di curare l'acquisizione delle certificazioni stesse, di effettuarne il controllo formale e sostanziale e di istruire il procedimento amministrativo che sfocerà nell'adozione di eventuali provvedimenti prefettizi di irrogazione della sanzione di legge precitata.

Al Ministero dell'interno resta, comunque, la fase conclusiva della materiale decurtazione delle somme dovute dagli enti sanzionati.

§ 2 Modalità di presentazione della certificazione

Le certificazioni debbono essere presentate - in duplice esemplare - improrogabilmente entro il termine, fissato dal precitato decreto 27 luglio 1994, del 31 marzo 1997 alle Prefetture competenti per territorio.

Essendo il 31 marzo 1997 giorno festivo, gli adempimenti stessi si riterranno effettuati in tempo utile anche alla data del 1° aprile 1997.

Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo caso, il bollo-datario apposto sulla lettera di trasmissione dell'ente dagli uffici predetti e nel secondo caso il bollo-datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo contestuali alla data del 1° aprile 1997).

§ 3 Enti tenuti alla certificazione

Sono tenuti alla certificazione per l'anno 1996 tutte le province, escluse quelle autonome di Trento e Bolzano, tutti i comuni e tutte le comunità montane, esclusi quelli del Trentino Alto-Adige e della Valle d'Aosta, che, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato all'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, versino in una delle seguenti situazioni :

a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario a partire dal 1989 e fino al 31 dicembre 1996, a condizione che non siano decorsi cinque anni dalla data di approvazione da parte del Ministro dell'interno del piano di risanamento finanziario o dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato: restano, quindi, esclusi gli enti dissestati per i quali il predetto provvedimento approvativo sia stato adottato nel corso dell'anno 1990;

b) gli enti locali che dal conto consuntivo dell'anno 1995 presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziate dalla tabella dei parametri obiettivi, di cui ai decreti del Ministro dell'interno 30 settembre 1993 e 26 luglio 1994, e successivi decreti rettificativi, indicati in premessa.

Occorre sottolineare, inoltre, che non sono tenuti alla certificazione stessa gli enti della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della recente normativa contenuta nei decreti legislativi 2 gennaio 1997, n.8 e n.9, i quali hanno sancito il passaggio alla regione stessa delle competenze in materia di finanza locale.

Dalla lettura coordinata dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 emerge che la mancata presentazione della suddetta tabella di rilevazione dei parametri e la mancata approvazione del conto consuntivo dell'anno 1995, costituiscono motivo di sottoposizione dell'ente ai controlli centrali e che, quindi, l'ente stesso è equiparato a quelli in situazioni strutturalmente deficitarie, con gli stessi obblighi relativi alla certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1996.

Emerge, inoltre, che l'obbligo di presentazione della tabella di rilevazione delle condizioni di deficitarietà è assolto solo ed unicamente presentando il certificato del conto consuntivo dell'anno 1995, con allegata la tabella stessa, alle Prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 30 ottobre 1996, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1996 pubblicato sul supplemento ordinario n. 111 alla gazzetta ufficiale n. 157 del 6 luglio 1996 - serie generale.

L'approvazione del conto consuntivo dell'anno 1995 deve intendersi solo quale condizione imprescindibile ai fini della compilazione del certificato del conto consuntivo dell'anno 1995 e dell'allegata tabella di rilevazione dei parametri di deficitarietà: l'assolvimento all'obbligo di presentazione entro il suddetto termine perentorio delle certificazioni stesse può essere effettuato solo in presenza della precedente o al massimo contestuale approvazione, entro il suddetto termine perentorio del conto consuntivo dell'anno 1995.

Si sottolinea, quindi, che l'ente che ha prodotto la certificazione del conto consuntivo per l'anno 1995, con l'allegata tabella dei parametri, oltre il termine perentorio del 30 ottobre 1996 è da considerarsi sottoposto ai controlli centrali alla stregua degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie. Tale condizione non è in alcun caso modificabile.

Viceversa l'ente che ha regolarmente prodotto entro il 30 ottobre 1996 la certificazione del conto consuntivo per l'anno 1995, con l'allegata tabella dei parametri, dalla quale si evince la presenza di condizioni strutturalmente deficitarie, puo modificare tale condizione con la presentazione di una tabella rettificativa, naturalmente giustificata e documentata. Nel caso che tali variazioni intervengano nel termine perentorio del 1° aprile 1997 e siano tali da eliminare la condizione strutturalmente deficitaria, sollevano l'ente dall'obbligo di presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1996. Se le variazioni alla tabella dei parametri intervengono oltre il 1° aprile 1997, l'ente resta comunque obbligato alla produzione entro il termine stesso della certificazione dimostrativa del tasso di copertura precitata, con tutte le conseguenze connesse.

I predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le proprie aziende.

La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa risulti, in tutto o in parte, negativa in quanto l'ente rispettivamente, non eroga alcun servizio o eroga solo alcuni servizi. Essa è, infatti, unica e distinta in più parti relative ai vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione di tutta

o di solo una parte della certificazione (anche se negativa) costituisce inadempimento all'obbligo di legge, al pari della trasmissione oltre il termine fissato e del mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio.

Unica eccezione è fatta per le province, le quali possono non redigere il solo quadro 3 della certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio è, per sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti.

§ 4 Redazione della certificazione

Occorre premettere che la lettura coordinata delle disposizioni di legge, richiamate al paragrafo 1, conduce ad individuare, come contenuto dell'obbligo, la copertura di una percentuale minima dei costi dei servizi per l'anno 1996 ed il rispetto del termine per la presentazione delle certificazioni dimostrative. Il primo è ovviamente connesso al secondo, per cui ne discende che, dovendosi attestare la certificazione al termine perentorio del 31 dicembre 1996, salvo uno svuotamento del suo significato, nessun elemento posteriore a questa data potrà essere considerato utile ai fini della determinazione delle percentuali di copertura dei costi.

Si richiama, l'attenzione sul contenuto dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, laddove si dispone che, ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale nel loro complesso, i costi di gestione degli asili nido devono essere computati al 50 per cento.

Pertanto, nella certificazione, i costi degli asili nido sono da indicarsi nell'apposito riquadro al 50 per cento del totale rilevato dalle risultanze amministrativo-contabili dell'ente, così come specificato nella certificazione stessa. Le relative entrate vanno comunque considerate per intero.

Per quanto attiene alla determinazione del tasso minimo di copertura dei costi (da rispettare pena la sanzione) ed alla determinazione delle relative voci finanziarie, si applicano, per i servizi a domanda individuale e per il servizio acquedotto, le disposizioni contenute nell'articolo 14 commi 1, 3 e 4 del decreto-legge n. 415 del 1989 e dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Si ritiene opportuno precisare che gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai fini della certificazione dimostrativa del tasso di copertura e dell'eventuale sanzione di cui all'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1992, si deve far riferimento al dettato dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, che prevede l'obbligo di copertura minima dell'80 per cento dei costi del servizio acquedotto con le sole entrate da tariffe, indipendentemente dall'obbligo della integrale copertura dei costi di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 77 del 1995.

Si precisa che tra le spese va considerato l'ammortamento tecnico, mentre l'inserimento dell'ammortamento finanziario è facoltativo, con le limitazioni di cui al successivo paragrafo, non essendo richiamato dalla norma. Per le entrate si considerano i soli accertamenti di entrata da tariffa

e, per i servizi a domanda individuale, i contributi finalizzati, che abbiano cioè un esplicito vincolo di destinazione alla gestione di uno o più particolari servizi. Sono da escludersi dalle entrate tutte le contribuzioni (ad eccezione di quelle predette) come ad esempio il contributo regionale per assunzione di personale successivamente destinato. Tali contribuzioni non possono essere considerate motivo di esclusione dal computo del costo di gestione di parte degli oneri sostenuti per l'erogazione del servizio. La normativa citata in premessa, non recando alcuna deroga al proprio dettato, non permette interpretazioni estensive difformi da quanto predetto.

Si richiama l'attenzione sul disposto dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale, ad integrazione della precitata normativa, prevede l'inclusione, tra i costi di gestione da coprire con le tariffe, dell'ammortamento finanziario delle opere pubbliche, destinate all'esercizio di servizi pubblici, realizzate in base a contratti di appalto stipulati dopo il 1° gennaio 1993, ed è quindi applicabile al servizio acquedotto.

L'articolo 61, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dispone che i costi di esercizio, del solo servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati di cui all'articolo 58, devono essere coperti dal gettito della tassa, nelle seguenti misure minime :

a) al 50 per cento per tutti gli enti, esclusi quelli di cui alle seguenti lettere b) c) e d);

b) al 100 per cento - copertura integrale dei costi di gestione del servizio - per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 1995, a condizione che non siano decorsi cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stato adottato il provvedimento di approvazione da parte del Ministro dell'interno del piano di risanamento finanziario o dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

c) al 100 per cento per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario posteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 1995 e sino alla data del 31 agosto 1996, ai sensi dell'articolo 84, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 77 del 1995;

d) al 70 per cento per gli enti in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1992, per gli enti ad essi equiparati, ai sensi del successivo comma 4, e per gli enti che abbiano dichiarato il dissesto finanziario nel periodo dal 1° settembre 1996 al 31 dicembre 1996, in base al disposto dell'articolo 84, comma 5, del decreto legislativo n. 77 del 1995.

Dal combinato disposto dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 507 del 1993 e dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, si evince che i soli enti di cui alle predette lettere b), c) e d) <u>sono tenuti alla certificazione</u> e sono passibili della sanzione di cui al comma 8 del citato articolo 45 per il mancato rispetto delle percentuali minime, rispettivamente, del 100% e del 70% di copertura dei costi di gestione del servizio stesso.

Si sottolinea che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 349 rappresentando disposizioni transitorie per gli anni 1994 e 1995 non sono più applicabili a partire dall'anno 1996.

Sempre per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, l'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993 dettano i criteri per la determinazione dei costi del servizio da coprire con il gettito complessivo della tassa nelle predette misure minime.

E', comunque, importante sottolineare come dal combinato disposto degli articoli 58 e 61 del decreto legislativo n. 507 del 1993, si evince che la tassa è istituita per il solo servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, con esclusione, quindi, dello smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree, contrariamente a quanto disposto negli anni anteriori al 1994. Pertanto, sia la tassa che il tasso di copertura dei costi del servizio vanno determinati escludendo dai costi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree e dei rifiuti che, comunque, non siano qualificabili come rifiuti solidi urbani interni ed includendovi, tutti i costi inerenti, ivi compreso l'ammortamento finanziario degli investimenti effettuati. Al riguardo si precisa che ai sensi dell'art. 3, comma 68, lett. b) della legge 28 dicembre 1995 n. 549, la deduzione dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana, a titolo di costo dello smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree, non può essere inferiore al 5 per cento né superiore al 15 per cento, ferma restando per gli enti dissestati la necessità che tale deduzione non sia superiore al 5 per cento, come prevedono anche i decreti del Ministro dell'interno di approvazione dei provvedimenti di risanamento.

Si precisa, inoltre, che ai fini del calcolo del tasso di copertura si fa riferimento ai soli accertamenti di entrata da tassa, con esclusione di ogni contribuzione come precisato precedentemente.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulle circolari n. 95/B - prot. n.5/2806-94 del 22 giugno 1994 e n. 268/E prot. n. 5/7147 del 2 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale - Serv. III Div. V - indirizzata a tutti gli enti locali, la quale reca chiarimenti in materia.

Per il solo servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è prevista, dall'articolo 79 comma 4 del decreto legislativo n. 507 del 1993, come integrato dalla legge 11 novembre 1996, n. 575 (tale legge sana gli atti ed i provvedimenti adottati nonché fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, più volte reiterato e da ultimo nel decreto-legge 6 settembre 1996, n.462) la possibilità di utilizzare fino al 31 ottobre 1996 il potere di riequilibrio tariffario previsto all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992: gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate.

Ne consegue che, ai fini della certificazione dimostrativa del tasso di copertura, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni dell'anno 1996, si potrà tener conto dei soli adeguamenti tariffari intervenuti entro il 31 ottobre 1996, riferiti all'anno stesso e che nello stesso 1996 abbiano dato luogo ad accertamento di entrate a mezzo di apposito atto deliberativo di approvazione del relativo ruolo di riscossione.

Con la firma del quadro 1 del modello, sul quale, tra l'altro, va indicato a quattro cifre l'anno di riferimento nell'apposito spazio, si attesta, in particolare, che la certificazione è redatta tenendo presente che :

- gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'ente;
- gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione di competenza dell'anno di riferimento della certificazione;
- gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;
- non vi sono altre partite al di fuori di quelle riportate nella certificazione stessa.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente, si fa riferimento alle istruzioni già fornite ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 ed all'allegato n. 1 della circolare F.L. n. 21/92 del 30 novembre 1992 nonché al paragrafo 4 della circolare F.L. 3/96 del 15 gennaio 1996 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - rispettivamente n. 299 del 21 dicembre 1992 e n. 30 del 6 febbraio 1996.

Si rende, comunque, opportuno sottolineare che l'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, con la dizione, alquanto generica, "enti locali" estende il proprio contenuto normativo, ai fini della sanzione, anche alle comunità montane, escluse invece dalla precedente normativa. ciò ha costituito oggetto del decreto ministeriale 15 marzo 1994 precitato.

Si ritiene opportuno precisare che le disposizioni di cui agli articoli 76 e seguenti del decreto legislativo n. 77 del 1995 non sono applicabili alle comunità montane, le quali possono rientrare nella sola fattispecie di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1992.

§ 5 Adempimenti delle Prefetture

Ciascuna Prefettura, ai sensi delle precitate disposizioni, è tenuta, per l'ambito territoriale di propria competenza, all'individuazione degli enti tenuti alla presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1996 in base all'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 ed alla successiva comunicazione a questo Ministero, unitamente

all'indicazione dei motivi di sottoposizione ai controlli centrali, entro il termine del 31 dicembre 1996, già indicato con telegramma n. 16813/731301/01 del 24 settembre 1996.

E' appena il caso di sottolineare che i decreti del Ministro dell'interno in data 5 agosto 1992 e in data 15 marzo 1994 hanno delegato alle prefetture le funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi di enti locali, nonché le funzioni di adozione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di legge. Tale delega ha vigore anche per le certificazioni dell'anno 1996 ed anche per le Prefetture di recente istituzione.

I suddetti decreti disciplinano in modo preciso l'iter procedurale che conduce all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Ad ogni buon conto si richiama l'attenzione sulla trasmissione al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale per la Finanza Locale - Via C. Balbo 39/A - III piano - Roma, di un originale delle certificazioni e di una copia autenticata dei provvedimenti di sanzione, entro il 31 luglio 1997, possibilmente a mezzo corriere speciale. Tale documentazione dovrà essere accompagnata tassativamente dai modelli riepilogativi di cui all'allegato n. 2 alla presente circolare ed all'allegato n.3 al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992.

Contestualmente ciascuna prefettura vorra trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto. Particolare attenzione deve essere riservata alle buste su cui e apposto il bollo-datario di accettazione agli uffici postali, in relazione al paragrafo 2.

Ulteriore adempimento è l'inoltro di copia dei provvedimenti di sanzione adottati alla Procura Regionale della Corte dei Conti competente per territorio dandone contestuale comunicazione a quest'ufficio.

Ciascuna Prefettura trasmetterà, inoltre, a questo Ministero, copia degli eventuali ricorsi giurisdizionali proposti dagli enti locali, nonché copia delle eventuali memorie difensive e degli atti intermedi e conclusivi dei procedimenti stessi. Ciò al fine di provvedere alla eventuale restituzione di sanzioni gia applicate.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

ALLEGATO 1

CODICI DEL TIPO DI GESTIONE

- codice 1 : servizio gestito direttamente o in economia oppure a mezzo di convenzione stipulata ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142 del 1990.
- codice 2 : servizio gestito con azienda municipalizzata oppure a mezzo di istituzione costituita ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.
- codice 3 : servizio gestito con azienda provincializzata.
- codice 4 : servizio gestito con azienda consortile.
- codice 5 : servizio in concessione ad impresa privata oppure gestito a mezzo di azienda speciale costituita ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.
- codice 6 : servizio in concessione ad imprese ed enti pubblici oppure gestito a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale costituita ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.
- codice 7 : servizio con gestione consortile, ente capo consorzio.
- codice 8 : servizio con gestione consortile, ente consorziato.
- codice 9 : servizio con altra fattispecie di gestione oppure con gestione mista che ricomprenda:
  - servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo di istituzione ai sensi della legge 142 del 1990.
  - servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo azienda speciale costituita ai sensi della legge 142 del 1990
  - servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, istituite ai sensi della legge 142 del 1990.
  - servizio con gestione affidata ad un consorzio rivisto e trasformato in corso d'anno ai sensi della legge 142 del 1990.
  - servizio con gestione affidata ad un consorzio soppresso in corso d'anno e successivamente gestito con altra forma.

ALLEGATO 2

MODELLO A)

PREFETTURA DI ____________________

______________, li ____________

allegato alla lettera

n. ____________ del ____________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA
DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1996

**ELENCO DEGLI ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE COMPLETA
ENTRO IL TERMINE DEL 1° APRILE 1997 (1) (2)**

1) TIPO DI ENTE (3) (4) :

a) PROVINCIA ☐
E
COMUNITA' MONTANE ☐

b) COMUNI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO ☐

CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo

IL DIRETTORE DEL SETTORE III

IL PREFETTO

(1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente
(2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
(3) Utilizzare il modello per una sola delle due tipologie di enti a) o b)
(4) Barrare con una " X " le apposite caselle

MODELLO B)

PREFETTURA DI ________________

________________, lì ________________

allegato alla lettera

n ________________ del ________________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA
DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1996

**ELENCO DEGLI ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE COMPLETA
OLTRE IL TERMINE DEL 1° APRILE 1997 (1) (2)**

1) TIPO DI ENTE (3) (4) :

a) PROVINCIA
E
COMUNITA' MONTANE ☐ ☐

b) COMUNI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO ☐

CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo

IL DIRETTORE DEL SETTORE III

IL PREFETTO

1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
3) Utilizzare il modello per una sola delle due tipologie di enti a) o b).
4) Barrare con una " X " le apposite caselle.

MODELLO C)

PREFETTURA DI ________________

______________, lì ____________

allegato alla lettera

n. ____________ del ____________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA
DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1996

**ELENCO DEGLI ENTI CHE NON HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE
O CHE HANNO PRODOTTO UNA CERTIFICAZIONE INCOMPLETA (1) (2)**

1) TIPO DI ENTE (3) (4):

a) PROVINCIA ☐

E

COMUNITA' MONTANE ☐

b) COMUNI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO ☐

ENTI CHE NON HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE		ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE INCOMPLETA	
CODICE ENTE	**DENOMINAZIONE ENTE**	**CODICE ENTE**	**DENOMINAZIONE ENTE**
	TOTALE ENTI ☐		**TOTALE ENTI** ☐

certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo

IL DIRETTORE DEL SETTORE III

IL PREFETTO

(1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
(2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
(3) Utilizzare il modello per una sola delle due tipologie di ente a) o b)
(4) Barrare con una " X " la apposita casella

97A1182

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 febbraio 1997

Dollaro USA	1674,89
ECU	1926,46
Marco tedesco	994,30
Franco francese	294,25
Lira sterlina	2696,57
Fiorino olandese	885,34
Franco belga	48,171
Peseta spagnola	11,731
Corona danese	260,54
Lira irlandese	2631,25
Dracma greca	6,339
Escudo portoghese	9,888
Dollaro canadese	1233,17
Yen giapponese	13,611
Franco svizzero	1135,98
Scellino austriaco	141,27
Corona norvegese	249,70
Corona svedese	225,82
Marco finlandese	333,88
Dollaro australiano	1288,16

97A1382

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione nazionale studio e cura tumori solidi, in Bologna, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1996 l'Associazione nazionale studio e cura dei tumori solidi, con sede in Bologna, è autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Clementina Pancaldi con testamento pubblico registrato a rogito dott.ssa Maria Antonietta Ventre, notaio in Bologna, n. di rep. 77436, e consistente in beni mobili (conto corrente e titoli di Stato) del valore di L. 202.074.398.

97A1292

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Suddivisione del progetto per il disinquinamento del territorio costiero tra i comuni di Tortora e Guardia Piemontese e revoca dell'intervento in comune di Cetraro, nell'ambito del programma comunitario ENVIREG.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1997 è disposta la suddivisione dell'intervento «Progetto per il disinquinamento del territorio costiero tra i comuni di Tortora e Guardia Piemontese», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG, in cinque interventi:

disinquinamento del territorio costiero compreso fra Tortora e Diamante - secondo lotto, per un importo di L. 1.840.107.552;

disinquinamento del territorio comunale - intervento per Acquappesa, per un importo di L. 1.001.405.983;

disinquinamento del territorio comunale - intervento per Guardia Piemontese, per un importo di L. 663.785.726;

disinquinamento del territorio comunale - intervento per Belvedere Marittimo, per un importo di L. 513.685.760;

disinquinamento del territorio comunale - intervento per Diamante, per un importo di L. 651.417.740.

Si dispone altresì la revoca del finanziamento relativo all'intervento «disinquinamento del territorio comunale - intervento per Cetraro».

97A1270

Suddivisione del progetto «Interventi per il disinquinamento del territorio costiero tirrenico cosentino - secondo lotto», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1997, il progetto «Interventi per il disinquinamento del territorio costiero tirrenico cosentino - secondo lotto», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG è suddiviso nei seguenti due interventi:

disinquinamento del territorio costiero Tortora e Diamante - terzo lotto - L. 2.605.966.262;

disinquinamento del territorio comunale - comune di Maierà - L. 2.001.338.926.

97A1269

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di trattamento termico di rifiuti solidi, tossici e nocivi in comune di Cervignano del Friuli.

Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, del 27 gennaio 1997, si esprime giudizio positivo condizionato circa la compatibilità ambientale del progetto relativo al trattamento termico dei rifiuti solidi, tossici e nocivi, da realizzarsi in comune di Cervignano del Friuli (Udine), presentato da Marcegaglia S.p.a.

97A1268

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22048 del 3 febbraio 1997, in favore di 34 lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Forese, con sede in Milano e unità in Pescara e Avezzano (L'Aquila), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 14 novembre 1995 al 3 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 14 maggio 1996 al 7 agosto 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22049 del 3 febbraio 1997, in favore di 103 lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agostino, con sede in Padova e unità di Ravenna, S. Giorgio in Bosco (Padova) e Venezia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° gennaio 1996 al 3 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22050 è autorizzata l'estensione della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 14 lavoratori in contratto di formazione lavoro dipendenti dalla ditta S.p.a. Morando impianti, con sede in Asti e unità di Asti, per il periodo dal 18 marzo 1996 al 10 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1996 con decorrenza 18 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22051 del 3 febbraio 1997:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 ottobre 1996 al 28 gennaio 1997 limitatamente a 47 lavoratori dipendenti dalla società Selenia S.p.a., con sede in Crotone e unità in Crotone, per i quali è stata già disposta la concessione del predetto trattamento con decreto ministeriale del 1° giugno 1996 a decorrere dal 19 ottobre 1995.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Reggio Calabria come da protocollo dello stesso, in data 28 novembre 1996.

Pagamento diretto: no;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di 46 lavoratori dipendenti dalla S.c.a.c. S.p.a. sede di Montesilvano ed unità di Torre Annunziata (Napoli), è concesso il trattamento straordinario di integazione salariale dal 5 aprile 1996 al 3 ottobre 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 4 aprile 1997.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 4 luglio 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 2 maggio 1996.

Pagamento diretto: si.

Il presente D.M. annulla e sostituisce il D.M. 21704 del 20 novembre 1996;

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di 18 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto, dipendenti dalla Gecomontaggi S.r.l. sede di Siracusa ed unità di c/o Centrale Enel di Montalto di Castro (Viterbo), è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 gennaio 1996 al 1° gennaio 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 24 gennaio 1996.

Pagamento diretto: si.

Il presente D.M. annulla e sostituisce il D.M. 21517 del 17 ottobre 1996;

4) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° dicembre 1996 al 28 febbraio 1997 limitatamente a 74 lavoratori dipendenti dalla società Raccorderie meridionali, con sede in Napoli e unità in Castellammare di Stabia, per i quali è stata già disposta la concessione del predetto trattamento con decreto ministeriale del 10 maggio 1996 a decorrere dal 1° dicembre 1995.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 12 novembre 1996.

Pagamento diretto: si;

5) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di 66 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Itel S.p.a. sede di S. Gregorio di Catania ed unità di Siracusa è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° maggio 1996 al 31 ottobre 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente concesso sino al 30 aprile 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Siracusa come da protocollo dello stesso, in data 20 giugno 1996.

Pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato, là ove espressamente disposto, ed erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 22052 del 3 febbraio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.r.l. Blucover, con sede in Pisticci (Matera) e unità di Pisticci (Matera) per il periodo dal 23 settembre 1994 al 31 gennaio 1995.

Parere comitato tecnico del 21 novembre 1996, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Blucover, con sede in Pisticci (Matera) e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 23 settembre 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 23 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Blucover, con sede in Pisticci (Matera) e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° marzo 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995;

3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 2 novembre 1995 al 1° maggio 1996, della ditta S.n.c. B. & L. appalti ing. Pietro Lazzoni & C., con sede in Taranto e unità di Taranto.

Parere comitato tecnico del 21 novembre 1996, favorevole;

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale 27 maggio 1995 con effetto dal 2 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. B. & L. appalti ing. Pietro Lazzoni & C., con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1° maggio 1996.

Articolo 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 2 novembre 1994.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22053 del 3 febbraio 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 aprile 1996 al 1° ottobre 1996, della ditta S.r.l. F.lli Molino, con sede in Vasto (Chieti) e unità di Campomarino (Campobasso), Montenero di Bisaccia (Campobasso), San Salvo (Chieti);

Parere comitato tecnico del 5 novembre 1996, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 novembre 1996 con effetto dal 2 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. F.lli Molino, con sede in Vasto (Chieti) e unità di Campomarino (Campobasso), Montenero di Bisaccia (Campobasso), San Salvo (Chieti), per il periodo dal 2 aprile 1996 al 1° ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 3 aprile 1996 con decorrenza 2 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22054 del 3 febbraio 1997 è è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1995, al 30 settembre 1996, della ditta S.r.l. Nuova Sirci, con sede in Gubbio (Perugia) e unità di Gubbio (Perugia).

Parere comitato tecnico del 13 novembre 1996, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Sirci, con sede in Gubbio (Perugia) e unità di Gubbio (Perugia), per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° ottobre 1995 con decorrenza 1° ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22055 del 3 febbraio 1997:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazoine aziendale, relativa al periodo dal 19 settembre 1995 al 18 settembre 1996, della ditta S.p.a. Firema trasporti unità operativa metalmeccanica lucana, con sede in Napoli e unità di Metalmeccanica lucana di Tito scalo (Potenza).

Parere comitato tecnico del 14 novembre 1996, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti della ditta S.p.a. Firema trasporti unità operativa metalmeccanica lucana, con sede in Napoli e unità di Metalmeccanica lucana di Tito scalo (Potenza), per il periodo dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 19 settembre 1995;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema trasporti unità operativa metalmeccanica lucana, con sede in Napoli e unità di Metalmeccanica lucana di Tito scalo (Potenza), per il periodo dal 19 marzo 1996 al 18 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1996 con decorrenza 19 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22056 del 3 febbraio 1997:

1) è approvata la modifica del programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 luglio 1995 al 31 maggio 1996, della ditta S.r.l. Cimpa costruzioni immobiliari partenopee, con sede in Napoli e unità di Napoli centro direzionale Isola (Napoli), e Napoli, via Chiatamone, 62.

Parere comitato tecnico del 20 novembre 1996, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cimpa costruzioni immobiliari partenopee, con sede in Napoli e unità di Napoli centro direzionale Isola (Napoli), e Napoli, via Chiatamone, 62, per il periodo dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1995 con decorrenza 3 luglio 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e autorizzata la ulteriore coresponsione del trattamentó straordinario di integrazione salariale, gia disposta con effetto dal 3 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cimpa costruzioni immobiliari partenopee, con sede in Napoli e unità di Napoli centro direzionale Isola (Napoli) e Napoli, via Chiatamone, 62, per il periodo dal 3 gennaio 1996 al 31 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1996 con decorrenza 3 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22057 del 3 febbraio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 26 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Alidolce con sede in Caivano (Napoli) e unità di Caivano (Napoli).

Parere comitato tecnico del 7 novembre 1996, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alidolce, con sede in Caivano (Napoli) e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia disposta con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alidolce, con sede in Caivano (Napoli) e unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 26 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1994 con decorrenza dal 1° luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 marzo 1996, della ditta S.p.a. C.I.T.E.C. con sede in Roma e unità di Roma (2 unità).

Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.I.T.E.C., con sede in Roma e unità di Roma (2 unità), per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1995 con decorrenza 6 marzo 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° dicembre 1995, n. 19447/1 vedi nota U.P.L.M.O. di Roma n. 6691/1 dell'11 dicembre 1996;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 maggio 1996 al 12 maggio 1997, della ditta S.p.a. Russino conserve ittiche alimentari con sede in Coriano di Rimini e unità di Pineto (Teramo).

Parere comitato tecnico del 7 novembre 1996, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Russino conserve ittiche alimentari, con sede in Coriano di Rimini e unità di Pineto (Teramo), per il periodo dal 13 maggio 1996 al 12 maggio 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1996 con decorrenza 13 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22058 del 3 febbraio 1997:

1) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Ansaldo azienda di Finmeccanica con sede in Roma e unità di Genova e Roma.

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996, favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Genova e Roma, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Genova e Roma, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 10 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1995 con decorrenza dal 1° luglio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Genova e Roma, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1995 con decorrenza dall'11 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

4) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° marzo 1995 al 30 giugno 1995, della ditta S.p.a. Termosud - Gruppo Ansaldo, con sede in Gioia del Colle (Bari) e unità di Gioia del Colle (Bari).

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996, favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Termosud - Gruppo Ansaldo, con sede in Giaia del Colle (Bari) e unità di Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 1° marzo 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza dal 1° marzo 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

5) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 all'8 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Corsico (Milano).

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996, favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Corsico (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

6) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta per il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Corsico (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 10 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

7) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta per il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Corsico (Milano), per il periodo dall'11 agosto 1995 all'8 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 11 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

8) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° marzo 1995 all'8 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Ansaldo Gie già Ansaldo componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Genova e Milano.

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996, favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Gie già Ansaldo componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Genova e Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

9) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta per il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Gie già Ansaldo componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Genova e Milano, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 10 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

10) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta per il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Gie già Ansaldo componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Genova e Milano, per il periodo dall'11 agosto 1995 all'8 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 11 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

11) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 9 dicembre 1994 all'8 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Ansaldo Gie già ansaldo componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Legnano (Milano).

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996, favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Gie già Ansaldo componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 1994 all'8 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza dal 9 dicembre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

12) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta per il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Gie già Ansaldo componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Legnano (Milano), per il periodo dall'8 giugno 1995 al 10 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1995 con decorrenza 8 giugno 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

13) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta per il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Gie già Ansaldo componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Legnano (Milano), per il periodo dall'11 agosto 1995 all'8 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 11 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22059 del 3 febbraio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, della ditta S.p.a. Russo pavimenti, con sede in Rose (Caserta) e unità di Rose (Caserta).

Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Russo pavimenti, con sede in Rose (Caserta) e unità di Rose (Caserta), per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza dal 23 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22060 del 3 febbraio 1997 a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dal 22 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.R. Fabbrica italiana relè, con sede in S. Pellegrino Terme (Bergamo) e unità di San Pellegrino Terme (Bergamo), per il periodo dal 22 maggio 1996 al 21 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1996 con decorrenza 22 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22061 del 3 febbraio 1997 a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dall'11 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Centro servizi B 3, con sede in Torino e unità di Rivoli unità vendita (Torino), Torino amministrativi, Torino magazzino e servizi generali, Torino unità vendita, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22062 del 3 febbraio 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, della ditta S.p.a. Italfond, con sede in Bagnolo Mella (Brescia), e unità di Bagnolo Mella (Brescia).

Parere comitato tecnico del 4 dicembre 1996, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italfond, con sede in Bagnolo Mella (Brescia) e unità di Bagnolo Mella (Brescia), per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza dal 20 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 20 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italfond, con sede in Bagnolo Mella (Brescia) e unità di Bagnolo Mella (Brescia), per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1994 con decorrenza 20 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22063 del 3 febbraio 1997 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a decorrere dal 2 giugno 1995, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Varese, e unità di Varese, per il periodo dal 2 giugno 1995 al 1° dicembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 2 dicembre 1995 al 1° giugno 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22064 del 3 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Inv. El. involucri elettromeccanici, con sede in Catania e unità di Catania, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 22 giugno 1995 al 21 dicembre 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 22065 del 3 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Nixdorf Informatica, con sede in Milano e unità di Milano - Padova - Catania, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 5 gennaio 1996 al 4 luglio 1996.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 22066 del 3 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di Genova e Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 marzo 1996.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 22067 del 3 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Corsico (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 9 dicembre 1995 al 31 marzo 1996.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

97A1272

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione del commissario straordinario dell'Ente per le scuole materne per la Sardegna

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1997, il prof. Giovanni Ragatzu è stato nominato commissario straordinario dell'Ente per le scuole materne per la Sardegna (E.S.Ma.S.), con effetto dal giorno successivo alla data del predetto decreto e fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione, in sostituzione del dott. Giuseppe Velardo, dimissionario.

97A1271

Autorizzazione alla direzione didattica del 3° circolo di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto n. 603/I sett. sez. 1ª del 28 marzo 1995 del prefetto della provincia di Bologna il direttore didattico del 3° circolo di Bologna è autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Mita DC 2254 del valore di L. 4.000.000 disposta dai genitori degli alunni della scuola Bombicci.

97A1308

Autorizzazione alla scuola elementare statale di Lugagnano Val d'Arda ad accettare una donazione

Con decreto n. 652/1°-2°/I del 22 maggio 1995 rettificato in data 5 novembre 1996 del prefetto della provincia di Piacenza il direttore didattico del circolo di Lugagnano Val d'Arda è autorizzato ad accettare la donazione di sussidi didattici nuovi per attrezzare un laboratorio multimediale del valore complessivo di L. 5.218.000 disposta dai sig.ri Nardino e Rita Arcani.

97A1309

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Casalecchio di Reno ad accettare una donazione

Con decreto n. 1212/I sett. sez. I[a] del 10 luglio 1995 del prefetto della provincia di Bologna il direttore didattico del 2° circolo di Casalecchio di Reno è autorizzato ad accettare la donazione di un TV color Milar mod. 28 M, un video lettore VCP 060 e un episcopio Luxor del valore complessivo di L. 500.000 disposta da alcuni genitori della scuola elementare Viganò.

97A1310

Autorizzazione alla direzione didattica di Verdellino ad accettare alcune donazioni

Con decreto n. 5893/sett. II del 18 agosto 1995 del prefetto della provincia di Bergamo la direttrice pro-tempore della direzione didattica di Verdellino è autorizzata ad accettare la donazione di un televisore a colori C.G.E. del valore di L. 700.000 disposta dalla sig.ra Ielmini Ermelina.

Con decreto n. 5894/sett. II del 24 agosto 1995 del prefetto della provincia di Bergamo la direttrice pro-tempore della direzione didattica di Verdellino è autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore Phonola 3T del valore di L. 600.000 disposta dalla sig.ra De Cata Anastasia.

Con decreto n. 5892/sett. II del 24 agosto 1995 del prefetto della provincia di Bergamo la direttrice pro-tempore della direzione didattica di Verdellino è autorizzata ad accettare la donazione di un pannello per proiezioni del valore di L. 220.000 disposta dalla sig.ra Vizzini Concetta.

Con decreto n. 5895/sett. II del 24 agosto 1995 del prefetto della provincia di Bergamo la direttrice pro-tempore della direzione didattica di Verdellino è autorizzata ad accettare la donazione di uno scivolo del valore di L. 600.000 disposta dalla sig.ra Longaretti Pierisa.

97A1311

Autorizzazione alla scuola elementare «L. Manfredi», di Genova, ad accettare una donazione

Con decreto n. 732/96 sett. II del 26 ottobre 1996 del prefetto della provincia di Genova il direttore pro-tempore della direzione didattica GE 27 Nervi, in Genova, è autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Canon FC 3330 del valore di L. 1.674.925 disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare «L. Manfredi» di Genova.

97A1321

Autorizzazione alla scuola elementare «I. Calvino», in Galliate ad accettare una donazione

Con decreto n. 131/1.14.2 del 20 novembre 1996 del prefetto della provincia di Novara il direttore didattico del circolo di Galliate è autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice marca Sharp modello S.F. 2035 del valore di L. 9.401.000 disposta dal comitato dei genitori della scuola elementare «I. Calvino» di Galliate.

97A1322

Autorizzazione alla direzione didattica di Anzola dell'Emilia ad accettare una donazione

Con decreto n. 1613/95 I sett. del 15 settembre 1995 del prefetto della provincia di Bologna la direttrice didattica del circolo di Anzola Emilia è autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer XT IBM mod. 5160, una tastiera IBM e un video del valore complessivo di L. 450.000 disposta dalla sig.ra Bolis Chiara.

97A1313

Autorizzazione alla direzione didattica del 4° circolo di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto n. 1933/95 I sett. del 9 ottobre 1995 del prefetto della provincia di Bologna la direttrice didattica del 4° circolo di Bologna è autorizzata ad accettare la donazione di sussidi didattici del valore complessivo di L. 2.900.000 disposta dai genitori della scuola elementare «A. Albertazzi» di Bologna.

97A1314

Autorizzazione alla direzione didattica di Brembilla ad accettare una donazione

Con decreto n. 6236/sett. II del 12 ottobre 1995 del prefetto della provincia di Bergamo il direttore reggente della direzione didattica di Brembilla è autorizzato ad accettare la donazione di una somma per l'acquisto di un copiatore, un televisore e un videoregistratore del valore complessivo di L. 8.000.000 disposta dal comune di Brembilla.

97A1315

Autorizzazione alla scuola elementare di Fontanella ad accettare una donazione

Con decreto n. 6246/sett. II del 13 ottobre 1995 del prefetto della provincia di Bergamo la direttrice didattica della direzione didattica di Calcio è autorizzata ad accettare la donazione di una somma per l'acquisto di materiale didattico del valore di L. 250.000 disposta dalla Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino.

97A1316

Autorizzazione alla direzione didattica di S. Stefano Magra ad accettare una donazione

Con decreto n. 13965/sett. I del 4 novembre 1995 del prefetto della provincia di La Spezia la direttrice didattica del circolo di S. Stefano Magra è autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice usata marca Rex Rotari 7010 C del valore di L. 1.100.000 disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare di Belaso.

97A1317

Autorizzazione alla scuola elementare di Davagna ad accettare una donazione

Con decreto n. 730/96 sett. II/2° del 26 ottobre 1996 del prefetto della provincia di Genova il direttore didattico pro-tempore del circolo di Torriglia è autorizzato ad accettare la donazione di un video registratore Mitsubishi M 30 del valore di L. 620.000; un TV color Mitsubishi OT 25 M3 del valore di L. 890.000; n. 2 radioregistratori Phonola del valore di L. 220.000; un'antenna TV del valore di L. 75.000 disposta dal comune di Davagna.

97A1318

Autorizzazione alla scuola «G. Mazzini» di Chiavari e della scuola elementare di Ripiani ad accettare una donazione

Con decreto n. 731/96 sett. II/2° del 26 ottobre 1996 del prefetto della provincia di Genova il direttore didattico pro-tempore del 1° circolo didattico di Chiavari è autorizzato ad accettare la donazione di una vetrina minerali e fossili del valore di L. 100.000 e un registratore con due casse stereo del valore di L. 200.000 disposta dalla sig.ra Ligabue Brunetta e dalla sig.ra Fano Luisa.

97A1319

Autorizzazione alla direzione didattica di Medicina ad accettare alcune donazioni

Con decreto n. 1608/95 I sett. del 5 settembre 1995 del prefetto della provincia di Bologna il direttore didattico del circolo di Medicina è autorizzato ad accettare la donazione di un televisore Autovox e un lettore Phoenix del valore complessivo di L. 1.000.000 disposta dai genitori della scuola elementare del plesso «Zanardi».

Con decreto n. 1609/95 I sett. del 15 settembre 1995 del prefetto della provincia di Bologna il direttore didattico del circolo di Medicina è autorizzato ad accettare la donazione di materiale didattico del valore complessivo di L. 1.830.000 disposta dai genitori delle scuole elementari «E. Vannini» e «G. Zanardi».

97A1312

Autorizzazione alla direzione didattica di Torriglia ad accettare una donazione

Con decreto n. 728/96 sett. I: del 26 ottobre 1996 del prefetto della provincia di Genova il direttore pro-tempore della direzione didattica di Torriglia è autorizzato ad accettare la donazione di una somma erogata a sostegno del progetto «Biblioteca scolastica e labratorio linguistico» del valore di L. 3.000.000 disposta dalla Banca Carige S.p.a. di Genova.

97A1320

Autorizzazione alla scuola elementare di Gattico ad accettare una donazione

Con decreto n. 2423/1.14.2 del 20 novembre 1996 del prefetto della provincia di Novara il direttore didattico del circolo di Gattico è autorizzato ad accettare la donazione di un vidioregistratore del valore complessivo di L. 500.000 disposta dai genitori della scuola elementare di Gattico.

97A1323

Autorizzazione alla scuola elementare di Veveri ad accettare una donazione

Con decreto n. 3987/1.14.3 del 20 novembre 1996 del prefetto della provincia di Novara il direttore didattico del circolo di Novara V è autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice modello Olivetti del valore di L. 800.000 disposta dal comitato dei genitori della scuola elementare «S. Pertini» di Veveri.

97A1324

Autorizzazione alla scuola elementare «Luigi Galvani» di Novara ad accettare una donazione

Con decreto n. 3899/1.14.2 del 20 novembre 1996 del prefetto della provincia di Novara il direttore didattico del circolo di Novara VI è autorizzato ad accettare la donazione di una enciclopedia composta da 15 volumi del valore di L. 1.650.000 disposta dal sig. Francesco Barrese.

97A1325

Autorizzazione alla scuola elementare «Rodari», di Novara ad accettare una donazione

Con decreto n. 1090/1.14.2/1ª del 20 novembre 1996 del prefetto della provincia di Novara il direttore didattico del circolo di Novara VI è autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatore Gestetner 2115 Z del valore di L. 800.000 disposta dal comitato dei genitori della scuola elementare «Rodari».

97A1326

Autorizzazione alla direzione didattica di Verbania IV ad accettare una donazione

Con decreto n. 2384/1.14.2/Set 1° del 20 novembre 1996 del prefetto della provincia di Novara il direttore didattico del circolo di Verbania IV è autorizzato ad accettare la donazione di un televisore, un videoregistratore e un mobiletto usati, del valore complessivo di L. 1.350.000 disposta dalla Comunità montana Valgrande.

97A1327

Autorizzazione alla scuola elementare di Divignano ad accettare una donazione

Con decreto n. 3380/1.14.2/1ª del 20 novembre 1996 del prefetto della provincia di Novara il direttore didattico del circolo di Arona II è autorizzato ad accettare la donazione di un fotocopiatore del valore di L. 1.000.000 disposta dall'amministrazione comunale di Divignano.

97A1328

Autorizzazione alla scuola materna di Castelfranco di Sotto ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa n. 1393 - Sett. I Sez. II datato 16 dicembre 1996 il direttore didattico di Castelfranco di Sotto (Pisa) è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti copia 8020 del valore complessivo di L. 4.200.000 in favore della scuola materna di Castelfranco di Sotto (Pisa), piazza Garibaldi offerta dai genitori degli alunni della scuola stessa.

97A1344

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 93 del 30 maggio 1996 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Humana Italia - Alimenti per l'infanzia S.p.a. di Milano, la donazione di un elaboratore elettronico e relativi accessori, del valore di L. 3.990.000 (IVA inclusa), da destinare alla sezione di pediatria del dipartimento di scienze ginecologiche, ostetriche e pediatriche.

Con decreto del prefetto di Modena n. 773 del 30 maggio 1996 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

L. 5.000.000 da parte della Pharmacia S.p.a. di Milano, a favore della cattedra di chirurgia generale II del dipartimento di chirurgia, di cui è titolare il prof. Sebastiano Monni, quale contributo per lo sviluppo e l'aggiornamento culturale nell'ambito dell'attività scientifica svolta nel settore della gastroenterologia;

L. 4.000.000 da parte della Molini Industriali S.p.a. di Modena, a favore del dipartimento di biologia animale, quale contributo in memoria del prof. Lorenzo Bolognani, recentemente scomparso, a ricordo delle innovative e proficue ricerche condotte in collaborazione;

L. 3.500.000 da parte della ICM - Industrie Chimiche Minerarie di Sassuolo (Modena), a favore del dipartimento di scienze della terra, quale contributo per il miglioramento della strumentazione destinata allo studio delle materie prime ceramiche nazionali;

L. 3.000.000 da parte della Alfa Wassermann S.p.a. di Bologna, a favore della cattedra di chirurgia vascolare del dipartimento di chirurgia, di cui è titolare il prof. Giuseppe Tuscano, quale contributo per lo sviluppo degli insegnamenti di «Effetto doppler applicato alla misurazione della velocità del sangue», di «Emoglobina e fisiopatologia venosa e sua valutazione strumentale» e di «Tecniche di diagnostica ultrasonografica»;

L. 3.000.000 da parte della Venosan Italia S.r.l. di Milano, a favore della cattedra di chirurgia vascolare del dipartimento di chirurgia, di cui è titolare il prof. Giuseppe Tuscano, quale contributo per lo sviluppo dell'insegnamento delle flebopatie;

L. 3.000.000 da parte della sig.ra Alessandra Stacchetti di Modena per l'istituzione di un premio di laurea *una tantum*, intitolato al dottore in fisica Riccardo Stacchetti in occasione del decimo anniversario della sua prematura scomparsa;

Con decreto del prefetto di Modena n. 772 del 26 giugno 1996 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della disciolta Associazione modenese per lo studio delle malattie renali e degli organi artificiali, la donazione dei sottoelencati beni:

sfigmomanometro digitale del valore iniziale di L. 270.000;

guida per biopsia del valore iniziale di L. 3.000.000;

analizzatore Total CO2 del valore iniziale di L. 3.000.000;

emogasanalizzatore del valore iniziale di L. 30.000.000;

congelatore completo di contenitori del valore iniziale di L. 20.000.000;

mobile contenitore diapositive del valore iniziale di L. 5.800.000;

ventilatore per istologia del valore di L. 57.000;

registratore portatile del valore di L. 106.000;

Osram Diastar visore del valore iniziale di L. 114.000;

proiettore e freccia luminosa del valore iniziale di L. 300.000;

obiettivo per Carusell del valore iniziale di L. 108.000;

supporto per criostato del valore iniziale di L. 86.000;

obiettivo per istologia del valore iniziale di L. 500.000;

lama per microtomo del valore iniziale di L. 185.000;

vasca Eltex del valore iniziale di L. 70.000;

piastra termostatata del valore iniziale di L. 214.000;

macchina per scrivere ET 221 con tavolino del valore iniziale di L. 2.200.000;

macchina per scrivere portatile del valore iniziale di L. 297.000;

videoscrittura ETV 2700 con tavolino del valore iniziale di L. 3.500.000;

fotocopiatrice 8521 con contacopia del valore iniziale di L. 6.500.000;

taglierina del valore iniziale di L. 50.000;

segreteria telefonica del valore iniziale di L. 135.000;

PC Macinthos Centris con tastiera, monitor, kit espansione e stampante HP del valore iniziale di L. 5.000.000;

Il tutto per un valore complessivo di L. 81.492.000, da destinare al dipartimento di medicina interna (cattedra di nefrologia).

Con decreto del prefetto di Modena n. 94 del 26 giugno 1996 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

L. 2.000.000 da parte della regione Emilia-Romagna, a favore del dipartimento di economia aziendale, quale contributo per l'organizzazione del convegno «Le aziende negli enti locali. Imprenditorialità e managerialità nelle aziende pubbliche locali».

L. 1.000.000 da parte dell'Associazione lavoro e ricerche di Milano, a favore del Centro studi internazionali e comparati del dipartimento di economia aziendale, quale contributo per la ricerca dal titolo «Il diritto delle relazioni industriali».

97A1346

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1008 del 4 luglio 1996 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del sig. Giovanni Russo di Palermo, la donazione consistente in n. 205 cartoline a soggetto studentesco goliardico del valore complessivo di L. 39.055.000.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1009 del 4 luglio 1996 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione per lo studio delle terapie ormonali la donazione consistente materiale di seconda mano comprendente arredi, apparecchiature, strumentazione e libri scientifici per un valore complessivo di L. 52.088.000.

97A1347

Autorizzazione all'Università di Chieti ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Chieti n. 2675 del 9 settembre 1996 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte della Jansens-Cilag S.p.a. di Cologno Monzese (Milano) la donazione di kits diagnostici utilizzati per la ricerca nel campo dell'epatite da HVC, del valore di L. 1.871.000.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 2709 del 9 settembre 1996 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Astra Farmaceutici di Milano la donazione di kits per la determinazione nel siero degli anticorpi anti helicobacter Pylori, del valore commerciale di L. 11.900.000, da destinare alla cattedra di gastroenterologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 3163 del 9 settembre 1996 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte della Bayer S.p.a. di Milano la donazione di n. 1 personal computer PDA Pentium e n. 1 stampante a getto Deskjet 600, del valore di L. 3.938.900, da destinare alla cattedra di geriatria della facoltà di medicina e chirurgia.

97A1348

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ancona n. 7240 del 14 ottobre 1996 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della A.M.M.I. - Associazione Mogli Medici Italiani - Sezione di Ancona, dei seguenti beni mobili:

elettrocardiografo portatile (mod. personal Cl Plus s/n 2905, completo di accessori del valore di L. 1.963.500 IVA compresa;

gelatiera (marca Simac mod. Il Gelataio Magnum) del valore di L. 539.000 da destinare alla clinica della malattie infettive.

97A1349

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Parma n. 1363 del 19 luglio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Pfizer Italiana S.p.a., la donazione di un contributo di L. 30.000.000 finalizzato all'acquisto di attrezzature tecniche, da destinare all'istituto di clinica ortopedica e traumatologica della facoltà di medicina e chirurgia.

97A1350

Autorizzazione alla Seconda Università degli studi di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Caserta n. 633 del 3 settembre 1996 l'Università degli studi di Napoli II è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ethicon Endo-Surgery la donazione di una telecamera endoscopica, munita di accessori, del valore commerciale di L. 59.880.000 + IVA.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 634 del 3 settembre 1996 l'Università degli studi di Napoli II è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Humana Italia S.p.a. la donazione consistente attrezzature, del valore commerciale di L. 42.840.000:

n. 1 elettroencelofalografo portatile mod. brain quick marca Micromed completo di accessori d'uso;

n. 1 monitor a colori VGA mod. multisinc 30 marca Nec;

n. 1 stampante ad aghi mod. 1100 Fujitsu.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 749/5B2 del 14 ottobre 1996 la seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della Associazione Genitori Oncologia Pediatrica (A.G.O.P.) la donazione di n. 4 pompe mod. LC della ditta Abbott, del valore complessivo di L. 2.380.000.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 749/5B.2 del 14 ottobre 1996 la seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta A. Veneziani - Napoli la donazione delle sottoelencate attrezzature del valore complessivo di L. 14.900.000:

n. 1 personal computer IBM PS/VP 486 DX2 33/66, 8M RAM, HD 340 m, c.m. 256 kb;

n. 1 monitor Nec 5FGE 17;

n. 1 modem esterno 9600 baud;

n. 1 stampante laser HP 4 SI;

n. 1 stampante 24 aghi Epson Lq 1170.

97A1351

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 14.4.168/1599 del 13 giugno 1996 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Upjohn S.p.a. la donazione di n. 2 armadi ed un telefax del valore complessivo di L. 2.960.000 circa, da destinare all'istituto di medicina interna, malattie infettive e immunopatologia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 14.4.166/1601 del 13 giugno 1996 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ciba Geigy S.p.a. la donazione di un personal computer Toshiba T 1950 CT del valore di L. 3.966.500 circa, da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II.

Con decreto del prefetto di Milano n. 1602 del 13 giugno 1996 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della società Pfizer S.p.a. la donazione di una stampante Epson LQ 1050 e di un computer Epson AX2/HD4HR del valore complessivo di L. 500.000 circa, da destinare all'istituto di chirurgia generale ed oncologia chirurgica.

97A1352

Autorizzazione all'Università della Tuscia di Viterbo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Viterbo n. 3399 del 22 dicembre 1995 l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Ada Scoppola vedova Scognamiglio la donazione consistente in 3463 volumi per costituire il fondo bibliografico prog. Gioacchino Scognamiglio.

97A1354

Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100196 del 10 luglio 1996 l'Università degli studi di Napoli «Federico II» è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bracco S.p.a. la donazione della sottoindicata apparecchiatura:

1 tavolo color noce, n. 5 poltroncine visitatore fisse con braccioli, n. 4 poltroncine visitatore fisse senza braccioli, n. 2 panchine a tre posti con braccioli in faggio, n. 1 portavideo/tastiera/stampante in noce, n. 1 schermo rigido bianco per protezione del valore di L. 4.500.000.

97A1353

Rettifica di decreto ministeriale recante autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, ad accettare una eredità.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1997 n. 387 RIC., a rettifica del precedente decreto del 18 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 1996, il Consiglio nazionale delle ricerche, con sede legale in Roma, viene autorizzato, ai sensi dell'art. 17 del codice civile, ad accettare una eredità disposta dalla sig.ra Bianchi Maria ved. Merlo.

97A1345

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Ancona è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

settore disciplinare: G07A «Chimica agraria»; disciplina: «Chimica del suolo».

Le discipline, di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A1356

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Macerata è vacante un posto di ricercatore universitario di ruolo alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: L12B «letteratura italiana moderna e contemporanea».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A1357

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano precedentemente registrate come presidi medico-chirurgici». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1995).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante: «Estratto decreto n. 646/1995 del 28 ottobre 1995» e «Estratto decreto n. 647/1995 del 28 ottobre 1995», relativi alla specialità medicinale «STERIDROLO» nella confezione polvere 6 buste 5 g e polvere 10 buste 5 g, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, rispettivamente alla pag. 22, seconda colonna e pag. 23, prima colonna, dove è scritto: «Officine di produzione, *confezionamento* e controllo: L-Molteni & C. dei F.lli Alitti Soc. di Esercizio S.p.a. - Scandicci (Firenze).», leggasi: «Officine di produzione e controllo: L-Molteni & C. dei F.lli Alitti Soc. di Esercizio S.p.a. - Scandicci (Firenze). *Officina di confezionamento: Officina Lamp S. Prospero S.p.a. Prospero (Modena).*».

97A1334

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1995).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto n. 862 del 29 novembre 1996, relativo alla specialità medicinale «VERBEX», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 58, prima colonna, alla fine dell'ultimo capoverso deve essere inserito quanto di seguito riportato: «*confezione BB 10 supposte 50 mg: vecchio n. di A.I.C. 026367051, data decreto prima autorizzazione 27 dicembre 1990, data ultimo decreto 27 dicembre 1990, nuovo n. A.I.C. 026967176 (base 10) 0TQZ48 (base 32); confezione 10 supposte nipiologiche 25 mg: vecchio n. di A.I.C. 026967063, data decreto prima autorizzazione 27 dicembre 1990, ultimo decreto 27 dicembre 1990, nuovo n. di A.I.C. 026967188 (base 10) 0TQZ4N (base 32)*».

97A1335

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 18 maggio 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto A.I.C. n. 449 del 2 maggio 1996, relativo alla specialità medicinale «CASODEX», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 41, prima colonna, ove è indicato «Titolare A.I.C.:», dove è scritto: «... codice fiscale n. *00703590155»*, leggasi: «... codice fiscale n. *00735390155»* e si dia per non pubblicato l'avviso di rettifica, di pari oggetto, apparso nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1997.

97A1333

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto n. 932 del 10 dicembre 1996, relativo alla specialità medicinale «GLAZIDIM», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 20, prima colonna, dove è scritto: «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile in ambiente ospedaliero (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992)», leggasi: «Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile *esclusivamente* in ambiente ospedaliero, *cliniche e case di cura* (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992)».

97A1332

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1996, n. 688, concernente: «Regolamento recante norme per l'ammissione e la frequenza al corso superiore di polizia tributaria per ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1997).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 13, comma 1, primo rigo, alla pag. 6 della citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «1. I libri di testo delle discipline del *caso* ...», leggasi: «1. I libri di testo delle discipline del *corso* ...»;

all'art. 14, comma 1, sesto rigo, alla pag. 6 della citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Esse sono svolte sulla base del calendario stabilito dal *rettore* del corso, ...», leggasi: «Esse sono svolte sulla base del calendario stabilito dal *direttore* del corso, ...».

97A1331

Comunicato relativo al titolo errato della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 dicembre 1996, concernente: «Finanziamento degli interventi di disinquinamento del bacino del Sarno». (Titolo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1997).

Il titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato in maniera errata sia nel sommario che alla pag. 32 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: *«Finanziamento degli interventi di disinquinamento del bacino del Sarno»*, deve leggersi: *«Assegnazione residuo 1996 e anticipazione 1997 del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».*

97A1381

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14